

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero
turismo)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1954

(15^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) » (641) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 125, 127
BUSSI, relatore	127
DE LUCA	127
TARTUFOLI	127

« Provvidenze a favore delle miniere zolfifere che utilizzano minerale a bassa resa di fusione e che hanno in corso l'installazione di moderni impianti di arricchimento » (695) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	128, 129, 130
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	129, 130
DE LUCA	130
MOLINELLI	129
TURANI, relatore	128

« Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale dello stagno » (696) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 130, 131
DE LUCA	130, 131
MORO, relatore	130, 131

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmone, Iorio, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufoli, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Negarville è sostituito dal senatore Spano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Battista.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) » (641) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Camera dei deputati il 15 luglio 1954 ha trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge approvato da quella X Commissione (Industria, commercio e turismo) il 9 dello stesso mese, disegno che prevede la soppressione dell'U.N.I. (Ente nazionale per l'unificazione dell'industria).

Detto Ente, che ebbe origine da una lontana iniziativa (1921) degli industriali meccanici, al fine di promuovere l'unificazione dei loro prodotti, ebbe poi riconoscimento giuridico nel 1930 con l'erezione in Ente morale (decreto legge 18 luglio 1930, n. 1107), quale ente collaterale ed aderente della disciolta Confederazione fascista dell'industria italiana. Alla vita dell'Ente partecipava l'Amministrazione statale, sia con propri rappresentanti nel Consiglio direttivo, sia con la designazione di esperti in tutte le Commissioni tecniche attraverso le quali si provvedeva agli studi intesi al raggiungimento dei fini propri dell'Ente, cioè unificazione dei processi produttivi, fissazione di tipi unificati di oggetti, strumenti ed organi di macchine, determinazione di precise norme di unificazione.

Con la Liberazione, in forza della facoltà prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il Ministro dell'industria e del commercio sciolse la amministrazione dell'U.N.I., nominando in pari tempo un Commissario (decreto ministeriale 12 aprile 1946). Nel dicembre 1947, intanto, in base ad uno statuto provvisorio, fu provveduto a nominare un Consiglio che doveva provvedere alla formulazione di un nuovo statuto, onde l'Ente, da istituto di diritto pubblico, potè trasformarsi in libera associazione con il nome di U.N.I., Ente italiano di unificazione industriale.

Tale nuovo statuto passò al vaglio del Consiglio di Stato, vaglio che, mentre valse a quei rilievi formali e sostanziali propri della competenza di quell'Alto Consesso, mise in evidenza due esigenze fondamentali e si può dire pregiudiziali e cioè:

1° che, per dar vita ad un nuovo Ente, dovesse essere abrogato il regio decreto 18 lu-

glio 1930, n. 1107, che costituiva la base del riconoscimento giuridico dell'U.N.I. potremmo dire prima edizione;

2° che il nuovo Ente dovesse esser sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, del quale era da riconoscersi la competenza del riconoscimento giuridico in comune con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito di una tale determinazione del Consiglio di Stato, ritenuto anche il naturale collegamento, quanto meno di funzioni, dell'U.N.I. con il Consiglio nazionale delle ricerche, intervennero studi comuni fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'industria e del commercio ed il Consiglio nazionale delle ricerche, che portarono alla formulazione del presente disegno di legge. In conformità quindi al parere del Consiglio di Stato con il presente disegno di legge, si vuol provvedere:

1° alla soppressione dell'U.N.I.;

2° a stabilire che il suo patrimonio vada a quell'altra associazione od Ente giuridicamente riconosciuto che persegua le stesse finalità già dell'U.N.I. e ciò con provvedimenti di iniziativa del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

3° a stabilire anche la procedura per demandare al Governo, su iniziativa del Ministero dell'industria e del commercio o di altri Ministeri competenti, la facoltà di emanare e rendere obbligatorie le norme di unificazione.

Al primo punto provvede l'articolo 1, nel quale si dichiara che l'Ente è soppresso.

L'articolo 2 provvede al secondo fine: stabilire cioè che il patrimonio (pur che ve ne sia) vada, in forza di provvedimento del Presidente della Repubblica, a quell'ente nuovo che si prefigge gli scopi di unificazione di cui trattasi e stabilisce ancora che facciano parte degli organi tecnici e direttivi del nuovo ente rappresentanti dal Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

A tutta prima può venire spontanea l'obiezione: come mai si provvede a sciogliere un

ente già in atto per il raggiungimento di determinate finalità (nella sfera dell'unificazione dei procedimenti industriali), per poi devolverne il patrimonio ad altro Ente, avente le stesse finalità? Non sarebbe forse più opportuno porre l'Ente già esistente in condizione di ben funzionare?

Gli è che l'Ente di cui si prevede lo scioglimento, in fatto, non è che funzioni male, ma da tempo non funziona, che, realmente, dal 1945 ha cessato di funzionare, mentre è sorta, per iniziativa privata, una nuova entità che funziona con i contributi delle associazioni ed organizzazioni interessate al processo di unificazione dei prodotti industriali.

È necessario quindi sopprimere l'Ente che più non funziona e dar vita ad un Ente più efficiente, che, con il riconoscimento giuridico, risponderà anche alla esigenza che la sua attività possa essere seguita dal Ministero dell'industria e del commercio e dagli altri Ministeri interessati.

Coll'articolo 3, poi, si dà al Governo la facoltà di disciplinare l'unificazione già di fatto esistente, fino a quando non saranno entrate in vigore le disposizioni intese a dare una disciplina organica alla materia della unificazione.

Se il disegno di legge avrà l'approvazione, potrà poi prendere così definitivo assetto giuridico l'Ente italiano per l'unificazione dell'industria, ponendosi così fine ad una situazione di inerzia, non priva di inconvenienti anche per i riflessi in campo internazionale, per i legami che l'U.N.I. ha con enti similari, in relazione con l'organizzazione internazionale di standardizzazione (I.S.O.)

Per il nostro parere favorevole deve valere anche la considerazione che, oggi più che mai, si ritiene di notevole rilevanza in ogni Stato arrivare ad una organica disciplina della unificazione del campo industriale. Non possiamo quindi esser privi dell'opera che in materia può venire da un Ente *ad hoc*, nel quale l'Amministrazione dello Stato possa dire la sua parola.

Per i motivi che ho avuto l'onore di esporre, prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

TARTUFOLI. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge perchè mi rendo conto della sua esigenza. La chiara relazione del collega Bussi dà tutti gli elementi di giudizio e di determinazione, risolvendo l'interrogativo che egli stesso ha posto circa l'opportunità di sopprimere un ente già esistente per costituirne uno nuovo simile. Alla risposta che il relatore ha dato a questo interrogativo vorrei aggiungere una mia considerazione. Subito dopo la Liberazione vi è stato un moto — vorrei definirlo iconoclastico — tendente a distruggere tutti gli enti esistenti; abbiamo così distrutto tanti istituti che poi abbiamo dovuto ricostituire. Fra questi abbiamo soppresso anche quello di cui stiamo parlando senza pensare che le esigenze moderne accentuano il compito di simili enti. Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

DE LUCA. Il relatore ha parlato di una ingerenza del Ministero dell'industria nel nuovo ente che è un ente di diritto privato. Il fatto che questo ente debba subire ugualmente l'ingerenza dello Stato fa sì che esso non sia nè ente di diritto pubblico nè ente di diritto privato, mentre, se ho ben capito, noi sopprimiamo un ente di diritto pubblico per arrivare alla costituzione di un ente di diritto privato.

BUSSE, *relatore*. Non è esatto, a mio avviso, quanto afferma il collega De Luca. L'articolo 2 specifica che si deve trattare di un ente giuridicamente riconosciuto e dei cui organi direttivi e tecnici devono far parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

DE LUCA. Questo non risponde alla mia preoccupazione di carattere giuridico. In questa incertezza dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, è soppresso.

(È approvato).

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sarà devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

(È approvato).

Art. 3.

Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:

1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;

2° su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.

(È approvato).

Art. 4.

Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualità, alla diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonché a favorire una pronta disponibilità dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze a favore delle miniere zolfifere che utilizzano minerale a bassa resa di fusione e che hanno in corso l'installazione di moderni impianti di arricchimento » (695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle miniere zolfifere che utilizzano minerale a bassa resa di fusione e che hanno in corso l'installazione di moderni impianti di arricchimento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, i motivi che hanno indotto il Governo a proporre provvidenze a favore delle miniere marginali di zolfo traggono origine dalla questione sorta nel febbraio del corrente anno, quando furono stabiliti i nuovi prezzi di vendita dello zolfo nell'interno, sulla base di apposito accertamento dei costi di produzione eseguito dal Ministero dell'industria e del commercio d'accordo con il C.I.P.

Da tale accertamento risultò che, mentre la stragrande maggioranza delle miniere siciliane (circa l'85 per cento), ha costi che si mantengono sull'ordine di lire 40.000 per tonnellata, vi sono alcune miniere marginali che superano le lire 55.000. Le varie situazioni produttive indicarono come media ponde-

rale un costo medio in base al quale fu poi fissato il prezzo di vendita, all'interno, in lire 46.000 circa.

Con tale soluzione, mentre la maggioranza delle miniere veniva a beneficiare dell'esistenza delle miniere marginali, queste ultime vedevano preclusa la possibilità di un economico esercizio.

In particolare veniva ad essere colpita la miniera Trabia e Tallarita, di cui al provvedimento in esame, che, a causa della povertà del minerale e della bassissima resa dei suoi mezzi di fusione, aveva un costo di produzione accertato in circa lire 57.000. La stessa miniera vedeva così compromessa la sua possibilità di vita, mentre aveva in corso di attuazione, prima e più importante fra tutte le miniere che hanno beneficiato della legge dei nove miliardi, un grandioso programma di riorganizzazione e riammodernamento comprendente un impianto di trattamento del minerale per flottazione e purificazione, atto a consentire un recupero di zolfo pressochè doppio dell'attuale e conseguentemente una sensibile riduzione dei costi.

D'altra parte, i provvedimenti attualmente allo studio degli organi governativi per risolvere la grave situazione in cui si trova la industria zolfifera italiana, determinata dalla pesantezza del mercato internazionale, dovranno essere necessariamente di carattere generale e presumibilmente di diversa natura, cioè impostati su di un piano creditizio e non di contributi.

Il problema particolare delle miniere marginali verrebbe così ad essere eliminato con l'approvazione del provvedimento in esame sul quale siete chiamati a deliberare.

MOLINELLI. Il provvedimento è un palliativo che riguarda solo due miniere della Regione siciliana e non risolverà certamente il problema dell'industria zolfifera che dovrà essere affrontata in maniera ben più ampia. Dichiaro tuttavia di votare a favore del disegno di legge.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo col senatore Molinelli nel riconoscere che questo provvedimento non risolve il problema zolfifero che rimane grave. Lo assicuro comunque

che è allo studio un provvedimento più vasto che potrà avviare a soluzione il problema dello zolfo siciliano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere contributi fino ad una spesa complessiva di lire 150.000.000, a titolo di concorso straordinario nelle spese di esercizio, alle imprese minerarie zolfifere che utilizzano minerale con resa di fusione inferiore al nove per cento e che hanno in corso l'installazione di impianti di arricchimento del minerale per flottazione, la cui costruzione sia stata iniziata anteriormente al 1º gennaio 1953.

(È approvato).

Art. 2.

Le istanze per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali d'importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DE LUCA. Vorrei conoscere le ragioni di urgenza che giustificano questa disposizione, in deroga fra l'altro al consueto termine previsto dalla Costituzione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si deve provvedere immediatamente al pagamento dei salari agli operai.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale dello stagno » (696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pagare le quote di associazione al Gruppo internazionale dello stagno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO, *relatore*. Onorevoli senatori, il provvedimento sul quale ho l'onore di riferire, è estremamente semplice. Esso ha per scopo di sanzionare, con il necessario strumento legislativo voluto dalla Costituzione, un impegno di spesa introdotto nel bilancio dello Stato fin dall'esercizio finanziario 1952-53. È noto, onorevoli senatori, che nell'ottobre 1946, a Londra fu tenuta una conferenza tra i Paesi più importanti produttori o consumatori dello stagno. Tale conferenza aveva lo scopo di studiare, su un piano di collaborazione e di intesa internazionale, le misure più adatte

per risolvere, attraverso accordi tra Paesi produttori e Paesi consumatori, i problemi della produzione dello stagno e quelli correlativi del commercio o del consumo, nell'intento di ovviare agli inconvenienti di una eventuale sovrapproduzione di questa importantissima materia prima.

Nacque così nel 1946, a Londra, un Gruppo internazionale di studi dello stagno. Pochi mesi dopo, a Bruxelles, nell'aprile 1947, il Gruppo ebbe effettiva costituzione nel corso di una apposita conferenza internazionale, alla quale partecipò anche l'Italia. Tale conferenza stabilì il principio che la qualifica di membro del Gruppo poteva essere conferita a tutti i Paesi interessati non solo alla produzione, ma anche al consumo e al commercio dello stagno. Stabilì inoltre la quota di associazione nella misura di 500 sterline annue, oltre una quota assicurativa proporzionale alla produzione o al commercio di stagno di ogni Paese partecipante al Gruppo.

Nel giugno 1947 l'Italia aderì ufficialmente al Gruppo e da allora fu provveduto al pagamento della quota fino all'esercizio 1951-52. A partire dall'esercizio successivo, la spesa relativa, per un importo di lire 1.200.000 fu iscritta in bilancio (capitolo 121 per l'esercizio 1952-53; capitolo 137 dell'esercizio 1953-54; capitolo 134 dell'esercizio in corso) ma non è erogabile perchè manca la legge *ad hoc* che sanzioni — come si è detto — l'impegno di bilancio.

A questa lacuna provvede il disegno di legge che è al nostro esame. Come gli onorevoli colleghi vedono, dai dati riprodotti nella stessa relazione ministeriale, la quota suppletiva in rapporto al volume del consumo italiano dello stagno è molto modesta. Nel periodo 1947-52 si passa da un minimo di 13 sterline nel 1950-51 ad un massimo di 40 nel 1948-49. Il provvedimento pertanto non ha bisogno di essere raccomandato al vostro voto tanto esso è giustificato sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.

È intuitivo infatti che l'Italia, interessata come è al consumo di tanto preziosa materia prima, non può essere assente dal Gruppo internazionale di studi dello stagno. Essa, fra l'altro, deve potervi sostenere i diritti, le esigenze di un Paese consumatore quale noi

siamo, soprattutto quando questi diritti possono trovarsi in conflitto con i propositi dei Paesi produttori. L'Italia quindi non può sottrarsi al modesto onere di contribuire alle spese di organizzazione del Gruppo internazionale di studi dello stagno.

Circa le disponibilità dei fondi per dare esecuzione alla spesa, riferisco ora il parere della Commissione finanze e tesoro, espresso in relazione a questo disegno di legge:

«La Commissione finanze e tesoro rileva che, essendosi già chiuso l'esercizio finanziario 1952-53, non è possibile attingere alle sue disponibilità.

« Conviene pertanto attendere l'approvazione del disegno di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si proroga l'autorizzazione ad impiegare le disponibilità di esercizi passati anche oltre il 30 giugno 1954, termine attualmente non superabile ».

In conclusione, per i motivi che ho avuto l'onore di illustrare, propongo all'onorevole Commissione l'approvazione del disegno di legge.

DE LUCA. Sentite le osservazioni della Commissione finanze e tesoro, avrei creduto che si concludesse con una proposta di sospensiva.

MORO, *relatore*. Col disegno di legge di cui propongo l'approvazione, si danno corso ad impegni di bilancio che non si riferiscono esclusivamente all'esercizio finanziario 1952-53.

DE LUCA. Se si vuole ascoltare l'avviso della 5^a Commissione — per quanto non vi siamo tenuti — dovremmo allora provvedere ad uno stralcio. Approvando il disegno di legge prima che sia varato il provvedimento di proroga, di cui si parla nel parere della 5^a Commissione, rischiamo di elaborare una legge che non avrà mai effetto pratico. Per queste ragioni mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione possa procedere alla approvazione del disegno di legge.

La Camera dei deputati esaminerà, a suo tempo, il problema, nell'ipotesi che il provvedimento con il quale si proroga l'autorizzazione ad impiegare le disponibilità degli esercizi passati anche oltre il 30 giugno 1954, non venga approvato.

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonchè la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa predetta grava, per l'esercizio finanziario 1952-53, sui fondi iscritti all'apposito capitolo n. 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e, per gli esercizi finanziari successivi, su quelli iscritti ai capitoli corrispondenti a quello citato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.